



COMUNE DI SIRMIONE

Provincia di Brescia

Proposta di Consiglio N. 22 del 25/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA RELATIVA AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. EEE) E LETT. GGG), ART. 180 E ART. 187 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II INERENTE (...) LA RIQUALIFICAZIONE (...) DELLA SCUOLA PRIMARIA "BENEDETTA BIANCHI PORRO" NEL COMUNE DI SIRMIONE (BS) . CUP: F53B11000420004 – CIG: 738197567A

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la giurisprudenza contabile ha delineato presupposti e limiti che gli enti locali devono rispettare nel caso intendano addivenire ad una transazione a norma del Codice civile (art. 1965 c.c.) ossia ad un contratto con cui le parti si fanno reciproche concessioni, prevenendo o rinunciando ad un contenzioso tra le stesse;

PREMESSO altresì che detta scelta costituisce concreta attività gestionale ed amministrativa di esclusiva competenza dell'Ente locale, attraverso i propri organi, sulla base dell'istruttoria degli uffici e dei relativi pareri (cfr, *ex multis*, le deliberazioni della Sezione di controllo della Lombardia nn. 161/2013/PAR e 128/2013/PAR),

CONSIDERATO che gli orientamenti costanti in materia di transazioni espressi dalla Corte dei conti (cfr. da ultimo, C.d.C. sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 168/2018) ed in particolare gli elementi che devono sussistere per ritenere la correttezza e la legittimità di una transazione, possono così essere richiamati e sintetizzati:

- la disponibilità dell'oggetto della transazione (art 1966, co. 2 cod. civ.). E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009);
- la patrimonialità del rapporto giuridico, quale requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.);
- la rispondenza della transazione a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. In particolare, rileva la convenienza economica della transazione;
- l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
- l'esistenza di una prestazione effettivamente ricevuta dall'Ente, quale condizione indispensabile che attribuisce la legittimazione giuridica dello stesso a concludere il contratto di transazione;
- l'esclusione che la prestazione oggetto di transazione non riguardi altri soggetti tenuti all'adempimento;
- l'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti



COMUNE DI SIRMIONE

Provincia di Brescia

giurisprudenziali, senza che sia necessario un giudizio già in corso ma con l'obiettivo che la transazione serva a prevenirne l'insorgenza;

CONSIDERATO che la Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti, con deliberazione n.199/2023 ha effettuato una importante ricognizione dei principi fondamentali valevoli in materia di transazioni degli enti pubblici, richiamando alcuni principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti (v. *ex multis*, Sezione Controllo Regione Lombardia deliberazione n. 80/2017/PRSE; Sezione Controllo Regione Lombardia deliberazione n.1116/2009/PAR; Sezione Controllo Regione per l'Umbria deliberazione n.123/2015/PAR), secondo i quali:

- anche gli Enti pubblici possono di norma transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;
- i limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto (ovvero posizioni giuridiche soggettive disponibili ex art. 1966 c.c., suscettibili di essere estinte in forma negoziale), e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione;
- è nulla, dunque, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti al potere dispositivo delle parti: sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli Enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla finalizzazione dell'attività all'interesse specificamente intestato all'Ente;
- i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica, sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

RITENUTO che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa, spetti all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e che, come tutte le scelte discrezionali, non sia soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza della stessa a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

RITENUTO che occorra quindi, al fine di concludere un contratto di transazione:

- una valutazione (anche economica) del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e spese sostenute (con l'ulteriore effetto che la violazione dei criteri di economicità e di efficacia assume specifico rilievo nel giudizio di responsabilità);
- una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso (in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali);
- un approfondimento degli interessi in gioco, che sia stata preceduta da una diligente istruttoria procedimentale, dal parere favorevole degli organi interni in ordine alla copertura finanziaria dell'operazione, nonché dal parere dell'avvocatura interna all'amministrazione (ove presente), altrimenti il parere del funzionario di grado più elevato in servizio presso l'ente, competente per il contenzioso;

CONSIDERATO che alla luce dei principi evidenziati, il sindacato giurisdizionale sugli accordi transattivi delle pubbliche amministrazioni deve essere contenuto nei limiti della rispondenza delle



COMUNE DI SIRMIONE

Provincia di Brescia

transazioni medesime a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, nonché all'idoneità dell'accordo transattivo a conseguire un risparmio di spesa;

CONSIDERATO altresì che, entrando nel merito della questione in esame, la normativa applicabile al contratto in oggetto, nella specie, è quella di cui al D. Lgs. N.50/2016 *ratione temporis*, poiché la stipulazione è avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.36/2023, in particolare non sono applicabili quelle norme più recenti che attribuiscono alla parte svantaggiata, il diritto alla rinegoziazione del contratto in caso di sopravvenienze straordinarie ed imprevedibili, come, ad esempio, l'art. 9 del nuovo codice dei contratti e/o il diritto alla revisione dei prezzi, quest'ultimo perché non si tratta di un appalto ma di un partenariato pubblico privato ed anche perché non previsto dal regolamento contrattuale;

RITENUTO che, con riferimento alle operazioni di PPP, per effetto della previsione dettata all'articolo 182, comma 3, D.Lgs. 50/2016: "il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto [...] In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse";

RILEVATO che il riequilibrio, pur non essendo un obbligo legale o contrattuale, possa dunque essere determinato, mediante verifica della quota di rischio effettivamente assunta dall'operatore in sede di offerta, con riferimento specifico all'incremento dei prezzi e/o all'indisponibilità dei fattori produttivi, secondo le stime contenute nella Matrice dei Rischi (Allegato 13 al bando di gara). Tale documento pone a carico dell'operatore privato, al 100%, il rischio di aumento dei prezzi, attribuendo a tale rischio una probabilità di verifica bassa, tra lo 0% ed il 5%. Questa stima si è poi rivelata chiaramente incongrua a seguito di eventi straordinari ed imprevedibili effettivamente verificatisi, quali ad esempio la pandemia da COVID-19 e la guerra russo-ucraina, che hanno reso il rischio di aumento dei prezzi più probabile, concreto ed attuale;

ACCERTATO che, quanto all'andamento dell'operazione, invece, l'errore progettuale inerente ai mappali non di proprietà del Comune di Sirmione, che ha provocato uno slittamento dei lavori pluriennale con conseguente aumento dei prezzi dovuto agli eventi verificatisi dal 2020 in poi, quali ad esempio la pandemia da COVID-19 e la guerra russo-ucraina, è interamente imputabile, in base alla ripartizione dei rischi a matrice contenuta nel contratto di partenariato, non già al Comune ma al soggetto progettista/realizzatore, con particolare riferimento al rischio di progettazione, che determini un aumento dei costi e dei prezzi;

RILEVATO che anche con riferimento al rischio di costruzione, nel cui più ampio genus rientra la species dell'aumento prezzi, in base alla ripartizione dei rischi a matrice contenuta nel contratto di partenariato, il rischio è interamente a carico del soggetto realizzatore (pag.6/48 contratto rep. N. 3811 del 30/01/2019) e che, quanto al "caro materiali", il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, con sentenza del 18.11.2024 ha poi escluso, salvo diversa pattuizione contraria, che possa trovare applicazione la revisione prezzi nell'ambito di un contratto sottoposto alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, dunque nella specie non vi è alcun diritto alla revisione dei prezzi in capo



COMUNE DI SIRMIONE

Provincia di Brescia

all'ATI;

RITENUTO che tuttavia, anche nel caso della mancata previsione di clausole di revisione dei prezzi come nella specie, con specifico riguardo alle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, che comportino aumenti esorbitanti dei costi, l'operatore economico non sia sprovvisto di tutela giurisdizionale, potendo esperire il rimedio civilistico dell'art. 1467 cod. civ. ovvero chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;

RITENUTO altresì che, quanto alla possibile contrarietà all'interesse pubblico dell'interruzione del rapporto contrattuale che ne seguirebbe, la relativa valutazione non potrebbe che essere rimessa all'amministrazione appaltante, cui lo stesso art. 1467 cod. civ. consente di evitare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta "offrendo di modificare equamente le condizioni del rapporto" (comma 3 art. 1467 c.c.);

VISTE E CONSIDERATE pertanto le interlocuzioni intercorse tra il Comune e l'operatore economico inerenti alla richiesta di riequilibrio contrattuale e/o alla revisione dei prezzi e stante la disponibilità dell'operatore medesimo a non interrompere il rapporto contrattuale e terminare i lavori, consentendo la fruizione dell'opera in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, nonostante l'aumento dei prezzi e la conseguente esposizione debitoria, correttezza impone di riconsiderare la possibilità di un riequilibrio delle prestazioni, effettivamente divenute eccessivamente onerose carico della parte privata;

RITENUTO che dalla quantificazione condivisa dalla direzione lavori e dall'operatore economico, risultante dagli atti d'ufficio ed in particolare dalla nota prot. n.0018092 del 23/06/2025 nonché dalle richieste di contributo di cui ai D.L. n. 50 del 2022 avanzate dal Comune allo Stato, possa essere assunta come parametro iniziale per quantificare l'aumento prezzi, ai fini di una transazione, la cifra di euro 4.386.034.27, cifra complessiva di cui ai SAL-bis presentati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per caro materiali/adeguamento prezzi;

VISTA la normativa sull'adeguamento prezzi di cui al D.L. n. 50/2022 ed al D.L. n.4/2022 che, pur non essendo con certezza direttamente applicabile al caso di specie, ratione temporis, può essere considerata come criterio di riferimento idoneo a quantificare la misura dell'aumento dei prezzi (come condiviso da controparte a pag. 2 della nota prot. n.0018092 del 23/06/2025 quando afferma espressamente : "Anche laddove non trovassero applicazione diretta alla fattispecie in esame, tali disposizioni costituiscono un chiaro parametro di riferimento.");

CONSIDERATO che, fatti salvi ed impregiudicati i reciproci diritti, occorre quantificare, alla luce delle considerazioni testé svolte, il rischio di soccombenza in capo all'ente pubblico in un eventuale giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ed il conseguente eventuale risarcimento dei danni subiti dall'operatore economico, anche in funzione di addivenire ad una transazione equa ed onde evitare liti di carattere giudiziario, che si appalesano dispendiose e di lunga ed incerta definizione;

SENTITO il Segretario Generale, quale funzionario più alto in grado che si occupa di contenzioso e visto altresì il parere legale rilasciato dall'Avv. Angela Canta del foro di Milano, agli atti d'ufficio, risulta evidente come le probabilità di soccombenza e la misura di quanto eventualmente dovuto dal Comune, siano profili importanti anche in funzione di disporre i necessari eventuali ed opportuni accantonamenti al fondo contenzioso e come siano altresì il fulcro della valutazione che il Comune



COMUNE DI SIRMIONE

Provincia di Brescia

può e deve compiere al fine di ritenere un accordo transattivo razionale, congruo ed economicamente conveniente; infatti, la percentuale di soccombenza, se correttamente valutata, può indubbiamente fornire un elemento essenziale che costituirebbe il presupposto necessario per ritenere una transazione tecnicamente fattibile;

CONSIDERATO che la normale alea contrattuale è riconducibile alla diversa distribuzione dei rischi contenuta nella Matrice di cui al contratto di partenariato pubblico privato, laddove si pone a carico dell'operatore privato, al 100%, il rischio di aumento dei prezzi, attribuendo a tale rischio una probabilità di verifica bassa, tra lo 0% ed il 5%, non è esatto affermare, come fa controparte a pag. 6 del documento acclarato al prot. n.0018092 del 23/06/2025, che occorra applicare quest'ultima percentuale al costo complessivo dell'opera (pari a € 9.922.000,00 IVA inclusa), per calcolare il valore atteso aggregato del rischio. In realtà, la percentuale tra lo 0 ed il 5% individua esclusivamente la probabilità che il rischio possa verificarsi ma non da conto e ragione di quanto possa essere consistente l'aumento dei prezzi, il cui rischio, qualunque consistenza possa avere, è comunque posto contrattualmente a carico dell'operatore per intero;

RITENUTO, quindi, che l'alea del giudizio debba tener conto:

- a) dell'inapplicabilità della revisione dei prezzi alla fattispecie de quo in quanto sottoposta alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza del 18.11.2024) e, di conseguenza dell'inapplicabilità delle norme di cui al D.Lgs. n.36/2023, in particolare non sono applicabili quelle norme che attribuiscono alla parte svantaggiata, il diritto alla rinegoziazione del contratto in caso di sopravvenienze straordinarie ed imprevedibili, come, ad esempio, l'art. 9 del nuovo codice dei contratti e/o il diritto alla revisione dei prezzi, quest'ultimo perché non si tratta di un appalto ma di un partenariato pubblico privato ed anche perché non previsto dal regolamento contrattuale;
- b) dell'errore progettuale inerente ai mappali non di proprietà del Comune di Sirmione, che ha provocato uno slittamento dei lavori pluriennale con conseguente aumento dei prezzi dovuto agli eventi verificatisi dal 2020 in poi, quali ad esempio la pandemia da COVID-19 e la guerra russo-ucraina, il quale è interamente imputabile, in base alla ripartizione dei rischi a matrice contenuta nel contratto di partenariato, non già al Comune ma al soggetto progettista/realizzatore, con particolare riferimento al rischio di progettazione, che determini un aumento dei costi e dei prezzi;
- c) del fatto che, anche con riferimento al rischio di costruzione, nel cui più ampio genus rientra la species dell'aumento prezzi, in base alla ripartizione dei rischi a matrice contenuta nel contratto di partenariato, il rischio è interamente a carico del soggetto realizzatore (pag.6/48 contratto rep. N. 3811 del 30/01/2019) e dell'ulteriore dato valutato secondo le stime contenute nella Matrice dei Rischi (Allegato 13 al bando di gara), che pone a carico dell'operatore privato, al 100%, il rischio di aumento dei prezzi.

CONSIDERATO che, in base alla prudente valutazione condivisa dal Segretario Generale, che firmando la presente si esprime anche in qualità di funzionario di grado più elevato in servizio presso l'ente competente per il contenzioso, sia possibile attribuire, convenzionalmente, ai precedenti punti da a) fino a c) una incidenza percentuale del 20%, per ognuno di essi, in aumento, partendo da zero, rispetto alle probabilità di vittoria del Comune nella causa che fosse eventualmente intentata dall'ATI per vedersi riconosciuto l'aumento dei prezzi, che sono complessivamente pari al 60%. Pertanto, per



COMUNE DI SIRMIONE

Provincia di Brescia

difetto, le probabilità di soccombenza del Comune nel medesimo giudizio possono essere considerate pari al 40%, tenuto conto che naturalmente si tratta di una valutazione prognostica che, per quanto prudente e basata su dati obiettivi di fatto e di diritto, è pur sempre soltanto una stima;

RITENUTO pertanto che un accordo transattivo approvato dagli organi competenti (in tal caso il Consiglio Comunale ex art. 42 comma 2 lett. i) ed l) TUEL, previo rilascio dei pareri del Responsabili di Settore ex art. 49 TUEL comma 1 e del Revisore dei conti ex art. 239 TUEL comma 6), possa essere considerato fattibile vista l'incertezza del giudizio come sopra indicato e possa essere valutato congruo dal punto di vista economico finanziario e contabile, se si quantifichi esattamente il differenziale tra normale alea contrattuale posta a carico dell'operatore come da contratto ed eccessiva onerosità sopravvenuta, che invece dovrebbe essere oggetto di un'equa modifica contrattuale ex art. 1467 c.c. comma 3;

PRESO ATTO che, ragionevolmente, la cifra di € 4.386.034,27 (cifra complessiva di cui ai SAL-bis presentati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per caro materiali/adeguamento prezzi), a titolo di aumento prezzi, può essere considerata la misura effettiva del caro materiali e dell'aumento dei prezzi verificatosi a causa degli eventi eccezionali che sono stati sopra descritti, somma che potrebbe essere richiesta da controparte in un eventuale vertenza giudiziaria;

PRESO ATTO altresì che il normale aumento dei prezzi (normale alea contrattuale a carico dell'operatore economico) che si sarebbe potuto razionalmente prevedere, al momento della stipula del contratto, è pari all'inflazione quantificata secondo parametri obiettivi determinati dall'ISTAT ovvero alla rivalutazione monetaria dell'importo contrattuale originariamente previsto ammontante ad € 11.357.580,92 IVA al 05/11/2021, giorno della stipula, comprensivo del costo della variante in corso d'opera calcolato a parità di prezzi rispetto al 2021, rivalutazione che è pari ad € 1.726.352,30, IVA compresa, al momento della fine lavori ovvero al 25/07/2026, come risulta dal prospetto allegato alla presente;

CONSIDERATO che il differenziale tra la prima cifra di € 4.386.034,27 (misura effettiva del caro materiali e dell'aumento dei prezzi) e la seconda cifra pari ad € 1.726.352,30 (normale alea contrattuale a carico dell'operatore economico) può essere razionalmente considerato la misura dell'aumento eccessivo e sopravvenuto che può essere oggetto di un'equa modifica delle condizioni contrattuali;

ACCERTATO che tale differenziale ammonta, in definitiva ad € 2.659.681,97 IVA compresa, cifra che può essere quindi legittimamente offerta quale importo transattivo a controparte;

VALUTATA positivamente la possibilità di effettuare una transazione non solo sugli importi richiesti a titolo di adeguamento prezzi ma, altresì, sugli importi di cui alle riserve afferenti alle maggiori lavorazioni risultanti dagli atti d'ufficio che, al netto delle penali, ammontano a complessivi € 482.463,45 IVA compresa, corrispondendo quindi all'impresa, a saldo e stralcio, la somma di € 40.318,03 IVA compresa, in aggiunta al differenziale di cui sopra pari ad € 2.659.681,97, per un totale di € 2.700.000,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che la somma che WOOD BETON S.p.A. potrebbe richiedere, in caso di contenzioso, ammonta ad € 4.386.034,27 IVA compresa (cifra complessiva di cui ai SAL-bis presentati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per caro materiali/adeguamento prezzi) oltre ai maggiori importi di cui alle riserve pari ad € 482.463,45, per un totale complessivo, IVA compresa,



COMUNE DI SIRMIONE

Provincia di Brescia

di € 4.868.497,72;

RITENUTO perciò che addivenendo alla presente transazione il Comune risparmia € 2.168.497,72 IVA compresa rispetto all'importo che potrebbe essere richiesto da controparte, al quale sarebbero da aggiungersi le penali applicate per intero nella specie ma che, invece, in un eventuale giudizio, potrebbero essere contestate e che ammontano ad € 206.650,09 IVA compresa, come in atti d'ufficio;

RITENUTO che, dal punto di vista tecnico-giuridico, una soluzione del genere, appare oltre che conveniente economicamente per l'ente, altresì logicamente sostenibile e razionale nonché compatibile con la normativa vigente e con la giurisprudenza contabile ed i principi da essa elaborati in materia di transazioni afferenti agli enti pubblici;

VISTO pertanto l'accordo transattivo allegato alla presente deliberazione e ritenuto meritevole di approvazione, stante altresì la disponibilità espressa da controparte di addivenire ad un bonario componimento della vertenza sulla base di tale cifra;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ex art. 49 del D. Lgs. N.267/2000 dai Responsabili competenti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;

con voti favorevoli xx e contrari xx

DELIBERA

FATTI SALVI ed impregiudicati i reciproci diritti ed al solo fine di evitare dispendiose ed incerte lungaggini giudiziarie, di approvare l'accordo transattivo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e, di conseguenza, offrire a WOOD BETON S.p.A., con sede in Via Roma, 1 ad Iseo (BS), a titolo meramente transattivo, la somma complessiva di € 2.700.000,00, IVA compresa, a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente alla insorgenda vertenza avente ad oggetto l'aumento prezzi e/o il riequilibrio contrattuale inerente al partenariato pubblico privato di cui alle opere realizzate in virtù dei contratti in oggetto;

DI COMUNICARE la presente alla ditta interessata sopra menzionata;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Lavori Pubblici Arch. Mauro Peruzzi di stipulare il contratto di transazione mediante scrittura privata, allegato alla presente deliberazione, in conformità a quanto deliberato con la presente;

DI DARE ATTO che l'importo di cui sopra verrà finanziato con risorse derivanti dall'erogazione di contributo statale per euro 2.659.681,97 e per il resto ovvero euro 40.318,03 tramite il canone di leasing di cui al contratto di PPP;

DI DISPORRE la trasmissione della presente delibera, a cura degli uffici amministrativi, ai



COMUNE DI SIRMIONE

Provincia di Brescia

Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL;

DI DARE ATTO che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente, con voti favorevoli xx e contrari xx ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, al fine di evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi stante l'urgenza di concludere l'iter transattivo a definizione della vertenza;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.